

REPUBBLICA ITALIANA



# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851  
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815  
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: [www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it)  
E-mail: [abbonati@regione.liguria.it](mailto:abbonati@regione.liguria.it)  
E-mail: [burl@regione.liguria.it](mailto:burl@regione.liguria.it)

---

---

## PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

**CONDIZIONI DI VENDITA:** Ogni fascicolo E. 1,55. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO:** Con decorrenza annuale:

Canone globale: E. 144,61 - Parte I: E. 61,97 - Parte II: E. 54,23 - Parte III: E. 36,15 - Parte IV: E. 25,82 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di E. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

**CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE:** Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti**: diritto fisso di intestazione E. 2,58 - Testo E. 1,03 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

**TERMINI DI PUBBLICAZIONE:** Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

**CONDIZIONI DI PAGAMENTO:** Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

---

Grafica Veneta S.r.l. - Trebaseleghe (PD)  
Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

---

## PARTE PRIMA

### AVVISI

---

---

*Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 28 Dicembre 1988 n. 75*

---

---

## SOMMARIO

### LEGGE REGIONALE 14 marzo 2002 n. 11

**Modifiche agli articoli 54, 55 e 56 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 (norme in materia di bilancio e contabilità) e successive modifiche e integrazioni.**

pag. 63

## LEGGE REGIONALE 14 marzo 2002 n. 11

### Modifiche agli articoli 54, 55 e 56 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 (norme in materia di bilancio e contabilità) e successive modifiche e integrazioni.

Il Consiglio regionale ha approvato. La Corte Costituzionale si è pronunciata con sentenza n. 17 del 28 gennaio/6 febbraio 2002

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

#### Articolo 1

(Modifiche all'articolo 54)

1. Al comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 (norme in materia di bilancio e contabilità) e successive modifiche e integrazioni, dopo le parole: "stipulazione di mutui" sono aggiunte le seguenti: "o prestiti".
2. Al comma 2 dell'articolo 54 della l.r. 42/1977, dopo le parole: "dei mutui" sono aggiunte le seguenti: "o prestiti".
3. Al comma 3 dell'articolo 54 della l.r. 42/1977, dopo la parola: "mutui" sono aggiunte le seguenti: "o prestiti".
4. Dopo il comma 4 dell'articolo 54 della l.r. 42/1977 è aggiunto il seguente:
 

"4. bis. I prestiti obbligazionari non sono soggetti alle disposizioni sulla Tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984 n. 720 (istituzione del sistema di tesoreria unica per enti e organismi pubblici) e successive modificazioni."

#### Articolo 2

(Modifiche all'articolo 55)

1. Ai commi 2 e 3 dell'articolo 55 della l.r.

42/1977, dopo la parola: "mutui" sono inserite le seguenti: "o prestiti".

#### Articolo 3

(Modifiche all'articolo 56)

1. Al comma 1 dell'articolo 56 della l.r. 42/1977, dopo la parola: "mutui" sono aggiunte le seguenti: "o prestiti".
2. Al comma 2 dell'articolo 56 della l.r. 42/1977, dopo la parola: "mutuo" sono aggiunte le seguenti: "o del prestito".
3. Al comma 3 dell'articolo 56 della l.r. 42/1977, dopo la parola: "mutui" sono aggiunte le seguenti: "o prestiti" e dopo le parole: "dell'Istituto Mutuante" sono aggiunte le seguenti: "ovvero dell'Agente incaricato del servizio di pagamento dei portatori delle obbligazioni".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 14 marzo 2002

IL PRESIDENTE  
Sandro Biasotti

---



---

#### NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 14 MARZO 2002 N. 11

*Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. Dati relativi all'iter di formazione della legge
  - a) La Giunta regionale ha adottato il disegno di legge con deliberazione 8 ottobre 1999 n. 180;
  - b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 13 ottobre 1999, dove ha acquisito il numero d'ordine 340;

- c) è stato assegnato alla I Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 23 comma 1 del Regolamento interno del Consiglio regionale il 14 ottobre 1999;
- d) la I Commissione consiliare ha espresso parere favorevole il 20 ottobre 1999;
- e) è stato esaminato e approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 2 novembre 1999 (Relatore Consigliere P. Perfigli);
- f) è stato rinviato dal Commissario di Governo con atto n. 2268 del 6 dicembre 1999 per il riesame del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione;
- g) è stato riesaminato dal Consiglio regionale e approvato a maggioranza assoluta nella seduta del 14 dicembre 1999;
- h) il Presidente del Consiglio dei Ministri con decisione del 18 dicembre 1999 ha presentato ri-

corso alla Corte Costituzionale per l'annullamento della deliberazione legislativa;

- i) la Corte Costituzionale con sentenza 28 gennaio/6 febbraio 2002 n. 17 ha ritenuto improcedibili i ricorsi governativi avverso le deliberazioni legislative regionali;
- l) la legge regionale entra in vigore il 3 aprile 2002.

## 2. Note agli articoli

### Note all'articolo 1

- La legge regionale 4 novembre 1977 n. 42, pubblicata nel B.U. 9 novembre 1977 n. 45, è stata più volte modificata e, in ultimo, dalla legge regionale 13 dicembre 1999 n. 39, pubblicata nel B.U. 29 dicembre 1999 n. 20 P.I..
- La legge 29 ottobre 1984 n. 720 è pubblicata nella G.U. 29 ottobre 1984 n. 298.